

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXIX SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 483 del 16 febbraio 2005

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico".

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	x	
2 - Baiardini Paolo	x	
3 - Bocci Gianpiero	x	
4 - Bonaduce Giorgio		x
5 - Bottini Lamberto	x	
6 - Brozzi Vannio	x	
7 - De Sio Alfredo	x	
8 - Di Bartolo Federico	x	
9 - Donati Maurizio	x	
10 - Fasolo Marco	x	
11 - Finamonti Moreno	x	
12 - Girolamini Ada	x	
13 - Gobbini Edoardo		x
14 - Laffranco Pietro		x
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		x

	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	x	
17 - Lorenzetti Maria Rita	x	
18 - Melasecche Germini Enrico	x	
19 - Modena Fiammetta	x	
20 - Monelli Danilo	x	
21 - Pacioni Costantino	x	
22 - Renzetti Francesco		x
23 - Ripa Di Meana Carlo		x
24 - Rosi Maurizio	x	
25 - Rossi Luciano	x	
26 - Sebastiani Enrico		x
27 - Spadoni Urbani Ada	x	
28 - Tippolotti Mauro	x	
29 - Vinti Stefano	x	
30 - Zaffini Francesco		x

PRESIDENTE:

Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI:

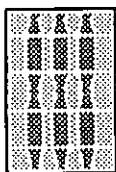
Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE:

Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 514

DELIBERAZIONE N. 483 DEL 16 FEBBRAIO 2005

**LEGGE REGIONALE - Norme in materia di prevenzione
dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Ripa di Meana e Baiardini, concernente: "Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.12.2001 e trasmessa alla II Commissione Consiliare permanente il 7.1.2002 (ATTO N. 1012);

VISTA la proposta di legge del Consigliere Sebastiani, concernente: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.12.2001 e trasmessa alla II Commissione Consiliare permanente il 7.1.2002 (ATTO N. 1016);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare Permanente ha effettuato un'audizione sull'atto medesimo che si è svolta il 12 maggio 2003;

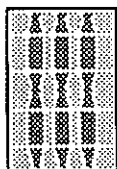
CONSIDERATO che la II Commissione consiliare permanente ha abbinato l'esame degli atti ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Regolamento interno, adottando quale testo base quello di iniziativa dei Consiglieri Ripa di Meana e Baiardini;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Baiardini e per la minoranza dal Vicepresidente Melasecche (ATTO N. 1012/1016BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati;

VISTO lo Statuto;

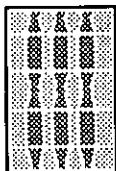
VISTO il Regolamento interno;



con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti presentati, sull'allegato A, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 22 voti favorevoli espressi nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico", composta di n. 8 articoli e dell'allegato A, nel testo che segue:



Art. 1

(Finalità, definizione e campo di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di limitare l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente del patrimonio paesaggistico del territorio regionale.

2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte.

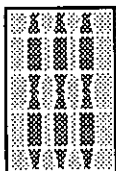
Art. 2

(Compiti della Regione)

1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale, mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'articolo 3.

2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.

3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dell'inquinamento luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA nonché della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di



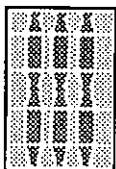
inquinamento luminoso.

4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attività in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:

- a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
- b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;
- c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);
- d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 3;
- e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.

5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi:

- a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;
- b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e tenuto conto della specifica applicazione;
- c) l'uniformità media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati



- alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione;
- d) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;
 - e) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l'emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operatività.

Art. 3

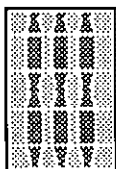
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, entro un anno dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 2 comma 4, si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità al Regolamento stesso e ai criteri di cui all'articolo 4, e perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- b) risparmio energetico;
- c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
- d) sicurezza dei cittadini;
- e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.

2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità intorno alle strutture sede di osservatori astronomici professionali e non professionali.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4 i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.



4. I Comuni provvedono altresì:

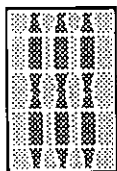
- a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti.
- b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in accordo con le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4.
- c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6.

5. Il Piano per l'illuminazione per la eventuale parte concernente le aree di particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più comuni limitrofi è redatto d'intesa tra i comuni interessati.

Art. 4

(Disciplina delle sorgenti luminose)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4 è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso.



2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto;
- b) agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen;
- c) alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.

Art. 5

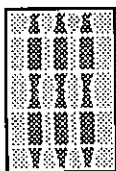
(Contributi regionali)

1. La Regione concede ai comuni contributi per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all'articolo 2 comma 4 degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti, in misura non superiore al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente



competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

2. La sanzione è elevata da 300 euro a 600 euro nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, lett. a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7

(Norma finale)

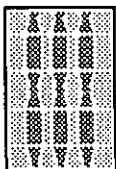
1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'Allegato A.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio 2005 e successivi al finanziamento degli interventi di promozione, divulgazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 2 si provvede con l'imputazione alla unità previsionale di base 05.1.011 denominata "Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria" del bilancio regionale di previsione (cap. 5818 n.i.).

2. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.006 denominata "Attività ed



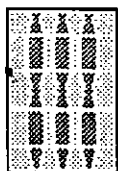
interventi per il risanamento dell'aria" del bilancio regionale di previsione (cap. 9090 n.i.).

3. L'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta Regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

L'ESTENSORE

dott.ssa Maria Rita Francesconi



Allegato A

Osservatori Astronomici nella Regione Umbria

PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico dell'Università di Perugia – Via Bonfigli – Perugia
Osservatorio Astronomico della Regione Umbria – Università di Perugia
presso il Comune di Montone – Frazione di COLOTI

NON PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico di Armenzano – ARMENZANO – ASSISI
Osservatorio Astronomico di PORZIANO – ASSISI
Osservatorio Astronomico di Todi – PLAN DI PORTO – TODI
Osservatorio Astronomico Comunale – Via Bolletta – FOLIGNO
Osservatorio Astronomico di Scheggia – SCHEGGIA
Osservatorio Astronomico Floating World – RAPICCIANO – SPOLETO
Osservatorio Astronomico di Sant'Erasmo – SANT'ERASMO – TERNI
Team Santa Lucia – STRONCONE – TERNI
Osservatorio Astronomico di Polino – POLINO – TERNI